



AVVISO I.M.U. 2012 - SALDO

A decorrere dal 1° gennaio 2012 è stata abrogata l'ICI ed istituita l'IMU.

Sono tenuti al pagamento della nuova imposta i proprietari di immobili ed i titolari dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli immobili stessi, i concessionari di aree demaniali, il locatario finanziario di beni immobili, il coniuge assegnatario dell'abitazione, a seguito di provvedimento del Giudice per separazione.

Le principali novità rispetto all'ICI sono:

- Reintroduzione della tassazione delle abitazioni principali e relative pertinenze, con applicazione tuttavia di una detrazione annuale di €. 200,00, aumentata di €. 50,00 per ciascun figlio convivente di età inferiore ai 26 anni.
- Abrogazione delle agevolazioni per immobili concessi in uso gratuito a parenti.
- Sono considerate pertinenze dell'abitazione principale solamente quelle di categoria C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità per ogni categoria; le restanti unità sono sempre considerate come altri fabbricati.
- Il metodo di calcolo non è variato rispetto all'ICI, tuttavia il valore imponibile IMU è determinato utilizzando nuovi moltiplicatori della rendita catastale rivalutata. **I nuovi valori servono solo ai fini IMU e non costituiscono revisione degli estimi catastali.**
- La quota di imposta pari alla metà dell'importo base calcolato sugli immobili secondari, quindi ad eccezione dell'abitazione principale e dei fabbricati rurali ad uso strumentale, è riservata allo Stato e versata contestualmente a quella di competenza del Comune.
- Le abitazioni principali e pertinenze dei coltivatori diretti ed imprenditori agricoli sono soggette all'imposta come le altre abitazioni.

ALIQUOTE DELIBERATE DAL COMUNE PER L'ANNO 2012

Con deliberazioni C.C. n° 31-32/2012 sono state approvati il Regolamento IMU e le aliquote IMU in vigore dal 01/01/2012 (e quindi per l'intero anno 2012), come segue:

- **4,8 per mille: per l'abitazione principale e relative pertinenze** (le pertinenze sono al massimo tre, di cui una di categoria C/6, una di cat. C/2 e una di cat. C/7. Per l'abitazione di residenza e dimora abituale del contribuente spetta una detrazione di €. 200,00 all'anno, maggiorata di €. 50,00 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni dimorante e anagraficamente residente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del nucleo familiare, fino ad un massimo di €. 400,00 (corrispondente a 8 figli). Con più comproprietari, tali detrazioni sono ripartite in quote uguali tra tutti quelli residenti e dimoranti nell'abitazione.
- **10,6 per mille: per gli immobili di categoria catastale A/9-D/5-D/2;**
- **8,9 per mille: per le altre abitazioni** (qualunque immobile di categoria catastale A, esclusi quelli di categoria A/9-A/10);
- **2,0 per mille: per i fabbricati rurali ad uso strumentale;**
- **9,8 per mille: per le aree fabbricabili;**
- **7,8 per mille: per i terreni agricoli;**
- **7,8 per mille: per tutti gli altri immobili** (tutti quelli non indicati ai punti precedenti).

ULTERIORI AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

Ulteriori agevolazioni e riduzioni d'imposta sono stabilite per legge o dal vigente Regolamento comunale IMU. In particolare si ricorda:

- Assimilazione all'abitazione principale dell'ex abitazione di residenza posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza presso istituti di ricovero o sanitari, a condizione che la stessa non risulti affittata (pertanto risulta applicabile sia l'aliquota per abitazione principale che la detrazione annuale di €. 200,00) (art. 4 Regolamento IMU);
- Riduzione del 50% dell'imposta per fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, neppure parzialmente, a partire dalla data di presentazione dell'apposita dichiarazione di inagibilità al Comune (art.5 Regolamento IMU);
- Riduzioni dell'imposta in base agli scaglioni previsti per legge per i coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (IAP). Per tali coltivatori diretti e IAP, in caso di possesso di aree fabbricabili che sono da loro stessi coltivate direttamente, tali aree sono assoggettate al tributo come terreni agricoli (agevolazione che vale anche per gli altri comproprietari di tali terreni) (art.9 Regolamento IMU).

VERSAMENTO DELL'I.M.U. E RAVVEDIMENTO OPEROSO

L'ACCONTO era dovuto entro il 18 giugno 2012 ed era pari al 50% dell'imposta dovuta e calcolata con le aliquote di base stabilite dallo Stato.

IL SALDO È DOVUTO ENTRO IL 17 DICEMBRE 2012

ed è pari alla differenza tra il totale dell'imposta dovuta per l'intero anno (calcolata con le aliquote anno 2012 deliberate dal Comune, come indicato precedentemente) **e l'acconto versato** (o la somma degli acconti versati, in quanto per l'abitazione principale era anche possibile effettuare due acconti: nella misura del 33% del totale entro il 18 giugno 2012 e di un altro 33% del totale entro il 17 settembre 2012).

Per il versamento dell'IMU a saldo, **il pagamento viene fatto con modello F24**, presso qualunque sportello bancario o postale e gratuitamente (senza spese di riscossione bancarie o postali). Il codice Ente di Sanguinetto da utilizzare è **H944**.

In caso di versamenti ritardati rispetto alle scadenze previste per legge (sia per l'acconto che per il saldo), è possibile regolarizzare quanto dovuto mediante **ravvedimento operoso**, versando unitamente all'imposta IMU anche la sanzione ridotta per ritardato versamento (massimo 3,75% per versamento effettuato entro un anno) ed interessi moratori (massimo 2,5% annuale).

CALCOLO I.M.U. E DICHIARAZIONE I.M.U. ON LINE

Si informa che sul sito web del Comune di Sanguinetto:

www.comune.sanguinetto.vr.it è disponibile la funzione "Calcolo IMU" con la possibilità di stampare il modello F24 precompilato, necessario per il pagamento.

Il programma disponibile sul sito è già impostato con le aliquote deliberate dal Comune di Sanguinetto ed i moltiplicatori previsti per legge, per ciascuna tipologia di immobile.

Con il medesimo strumento è anche possibile **compilare online la dichiarazione IMU, obbligatoria solo per chi ha avuto variazioni di possesso o del valore imponibile o riduzione dell'imposta nel corso del 2012 o rispetto al tributo ICI**, la cui scadenza è 90 giorni dal momento in cui sono intervenute le variazioni rilevanti, ovvero il 30 novembre 2012 per le variazioni intervenute fino al 31 agosto 2012 (salvo ulteriori proroghe o modifiche di legge).

Per maggiori informazioni e chiarimenti, oppure per modifiche legislative, vedere il sito internet www.comune.sanguinetto.vr.it alla pagina Ufficio Tributi, oppure rivolgersi all'Ufficio Tributi. Orario di apertura al pubblico: LUN-MER-VEN 10,00/12,30 – MER 15,30/17,30
Tel. 0442 81066 – Fax 0442 365150 – E-mail: tributi@comune.sanguinetto.vr.it